

Nota in merito alle misure stabilite dal DPCM 7 Settembre 2020

08 Settembre 2020 – versione 1.0

Con la presente nota comunicativa rettifichiamo alcune informazioni divulgate nella precedente nota in quanto le indicazioni ivi descritte erano frutto di anticipazioni riportate nei principali quotidiani.

A seguito di pubblicazione del nuovo DPCM in Gazzetta Ufficiale, riportiamo le misure, i divieti e la validità.

Validità

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 **sono prorogate sino al 7 ottobre 2020**, salvo quanto previsto dal comma 4.

Quali sono le principali modifiche apportate al DPCM 7 agosto?

a) all'articolo 1, comma 6, lettera r), il primo periodo, è sostituito dal seguente:

“r) ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanità di cui all'allegato 21”; al secondo periodo le parole “sono consentiti” sono sostituite dalle seguenti “sono altresì consentiti”; al terzo periodo la parola “altresì” è sostituita dalla seguente “parimenti”;

b) all'articolo 1, comma 6, la lettera s) è sostituita dalla seguente:

“s) nelle Università le attività didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica”.

c) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

“i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”;

La novità riguarda quindi le **Coppie internazionali** che vivono in Stati diversi. Fino ad oggi era impossibile per le coppie che vivono in Paesi diversi ricongiungersi, tranne che per esigenze lavorative, di studio o di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Ora sarà consentito il ritorno in Italia anche per raggiungere il domicilio, l'abitazione e la residenza "di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva".

d) all'articolo 6, comma 6, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo."

Rientro dall'estero e obbligo di sottoporsi al tampone

Viene confermata anche l'ordinanza pubblicata dal Ministero della Salute del 12 agosto 2020 la quale impone l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia: si può entrare in Italia solo con un test negativo che abbia meno di 72 ore.

Sostituzione Allegati.

1. L'allegato 15 (**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico**) è sostituito dall'allegato A;
2. L'allegato 16 (**Linee guida per il trasporto scolastico dedicato**) è sostituito dall'allegato B;
3. L'allegato 20 (**Spostamenti da e per l'estero**) è sostituito dall'allegato C;

Sono inoltre stati aggiunti gli allegati D ed E:

- **Allegato D: Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi di infanzia – [Rapporto ISS](#)**

Questo documento, in previsione della prossima riapertura delle scuole, vuole fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico e nei Dipartimenti di Prevenzione che sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti/probabili e confermati di COVID-19 nonché nell'attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. Al suo interno si forniscono indicazioni pratiche per la gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia tramite l'utilizzo di scenari ipotetici, in assenza, per il momento, di modelli previsionali solidi.

- **Allegato E: Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti Covid-19 nelle aule universitarie**

Il presente protocollo specifica una linea di attività sulla gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19 nelle aule universitarie che rientra nella cosiddetta “prevenzione secondaria” dei focolai epidemici di COVID-19, attraverso l'individuazione dei casi confermati o sospetti di COVID-19 e la gestione tempestiva dei relativi contatti stretti o casuali.

La procedura descritta nel protocollo richiede una collaborazione stretta tra gli Uffici della Sicurezza degli Atenei e l'Autorità Sanitaria Competente, rappresentata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, al fine di predisporre tempestivamente ed efficacemente le appropriate misure di prevenzione. Per facilitare lo scambio di informazioni tra gli enti e gestire i casi e i contatti stretti in tempi congrui, **in ciascun Ateneo deve essere identificato un referente (Referente Universitario per COVID-19) che svolga un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione.** Il Referente Universitario per COVID-19, di norma individuato tra il personale degli Uffici della Sicurezza dell'Ateneo ed eventualmente coadiuvato dal Gruppo di Lavoro/Task Force COVID-19 laddove costituita, rappresenta:

- l'anello di congiunzione tra l'Ateneo e l'Autorità Sanitaria Competente sia per i protocolli di prevenzione e controllo in ambito universitario sia per le procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti e confermati.
- insieme al Delegato di Ateneo per la Disabilità mettono in atto quanto necessario per il supporto e la comunicazione a studenti con disabilità, eventualmente, ove necessario, disponendo procedure dedicate.

Quali sono le misure di prevenzione e protezione attualmente valide?

Mascherine e distanziamento sociale

Non vi è nessuna modifica sulle regole per la protezione individuale: viene mantenuto l'obbligo di indossare le mascherine chirurgiche nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Oltre all'igiene delle mani, confermato anche l'obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Viene inoltre confermato l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle ore 18 alle ore 6 in tutte le situazioni di assembramento, come previsto nell'ordinanza del 16 agosto 2020 pubblicata dal Ministro della Salute. Precisamente, in questi orari la mascherina dovrà essere indossata negli spazi dei locali aperti al

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

pubblico nonché negli spazi pubblici tra cui piazze, vie, lungomari in cui, viste le caratteristiche dei luoghi, è abbastanza semplice che si formino assembramenti.

Inoltre, lo stesso decreto recepisce integralmente le prescrizioni in merito agli Spostamenti da e per l'estero, come peraltro già descritto nella [nota spostamenti](#).

Mezzi pubblici e scuolabus

Visto che a breve vi sarà la riapertura delle scuole, nel nuovo DPCM viene stabilito che la capienza di autobus, metropolitane e treni regionali potrà arrivare all'80% dei posti per i passeggeri, se saranno garantiti efficaci sistemi di aerazione e ricambio dell'aria. Sarà obbligatorio mentre si sale a bordo e all'interno di tutti i mezzi di trasporto l'utilizzo della mascherina.

Discoteche e stadi

Sono confermate le restrizioni già previste nelle precedenti ordinanze del Ministero della Salute: nessun allentamento per la riapertura di stadi e discoteche in quanto negli stessi luoghi viene meno il distanziamento sociale e non è possibile evitare l'assembramento. Pertanto, resteranno chiusi gli stadi e le partite si giocheranno senza pubblico, sia per il calcio che per tutti gli altri eventi sportivi.